

**Sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2006**  
— Ter Lembeek/Commissione

(Causa T-217/02) <sup>(1)</sup>

(«Aiuti di Stato — Aiuti a favore del gruppo belga Beaulieu  
— Rinuncia ad un credito»)

(2006/C 331/62)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

Ricorrente: Ter Lembeek International NV (Wielsbeke, Belgio)  
(rappresentanti: avv.ti J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans e  
F. Tuytschaever)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresen-  
tanti: G. Rozet e H. van Vliet, agenti)

**Oggetto della causa**

Annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commis-  
sione 24 aprile 2002, 2002/825/CE, relativa all'aiuto di Stato al  
quale il Belgio ha dato esecuzione in favore del gruppo Beaulieu  
(Ter Leembek International) (GU L 296, pag. 60)

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 12.10.2002.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre**  
**2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/**  
**Consiglio**

(Causa T-228/02) <sup>(1)</sup>

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive  
adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito  
della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei fondi —  
Ricorso d'annullamento — Diritti della difesa — Motivazione  
— Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale — Ricorso per  
risarcimento»)

(2006/C 331/63)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran  
(Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer,  
D. Vaughan, QC, e É. De Boissieu)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti:  
M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran  
Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente J.  
E. Collins, successivamente R. Caudwell e C. Gibbs, agenti, assi-  
stenti da S. Moore, barrister)

**Oggetto della causa**

Da un lato, una domanda di annullamento della posizione  
comune del Consiglio 2 maggio 2002, che aggiorna la posi-  
zione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di  
misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 116, pag. 75),  
della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, che  
aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'appli-  
cazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che  
abroga la posizione comune 2002/340/PESC (GU L 160,  
pag. 32), nonché della decisione del Consiglio 17 giugno 2002,  
2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regola-  
mento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche,  
contro determinate persone e entità, destinate a combattere il  
terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160,  
pag. 26), in quanto la ricorrente compare nell'elenco delle  
persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano tali dispo-  
sizioni, e dall'altro una domanda di risarcimento

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato, in quanto  
diretto all'annullamento della posizione comune del Consiglio  
21 dicembre 2005, 2005/936/PESC, che aggiorna la posizione  
comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2005/847-  
/PESC.
- 2) La decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE [che  
attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/  
2001], e che abroga la decisione 2005/848/CE è annullata per la  
parte in cui riguarda la ricorrente.
- 3) La domanda di risarcimento è irricevibile.
- 4) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i  
quattro quinti delle spese della ricorrente.
- 5) Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 12.10.2002.